



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
(STAGIONE 2024)

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona,

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all'Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo e Numana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e ss.mm. e ii.;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto";
- Visto** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";
- Vista** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n°205;
- Visto** l'articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963", concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante "Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura";
- Visto** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Vista** la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 "Conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali";
- Visto** il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20/05/2004) e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
- Visto** il piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato dalla Regione Marche il 06/12/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e le vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;

Vista l’Ordinanza n° 26/2023 in data 11/05/2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 37/2023;

Vista l’Ordinanza n° 155/2008 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località Trave e la radice della scogliera stessa;

Vista l’Ordinanza n° 36 in data 25.05.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona, con la quale è stato approvato il Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico;

Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso e che la particolare conformazione delle zone di seguito elencate:

- spiaggia ubicata nel Comune di Ancona, delimitata a nord dal Cantiere Navale Fincantieri ed a sud dallo scoglio del Trave;
- spiaggia ubicata nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della Chiesetta di S. Maria di Portonovo e a sud dalla spiaggia dei Sassi neri,

impone di dettare una disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività che si svolgono nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei;

Sentiti i Rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, come da riunioni tenutesi in data 28.04.2023 e in data 08.05.2023 avuto particolare riferimento la franosità delle falesie a picco sul mare;

Concordato nell’ambito della riunione del 08/05/2023 - con i Rappresentanti dei Comuni di Ancona e Sirolo, ai sensi dell’articolo 2bis comma 5 della Legge Regionale 13/05/2004 n° 2, sull’opportunità di variare le fasce orarie del salvamento obbligatorio a causa delle particolari caratteristiche di alcune zone costiere che incidono sull’esposizione al sole e, di conseguenza, sulla effettiva affluenza di bagnanti;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;

Vista la Legge 25 marzo 1985 n.106 concernente il “Volo da Diporto o Sportivo” ed il D.P.R. 09/07/2010 n.133 concernente il “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 Marzo 1985 n.106 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”, 2ª edizione, del 24/05/2007 e, in particolare l’art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n° 206 recante “*Norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante*”;

Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

Visto Il foglio n.357709 in data 27.03.24 del Dipartimento Sviluppo Economico Settore Turismo della Giunta Regionale della Marche relativo all’indicazione del periodo di stagione balneare da assumersi ai fini della obbligatorietà del servizio di salvataggio per la corrente stagione 2024, fatte salve più specifiche regolamentazioni a livello locale d’intesa con i Comuni.

Visto Il proprio foglio n. 21472 in data 15.04.2024 indirizzato ai Comuni costieri del circondario marittimo, con il quale vengono compartecipate valutazioni in merito alle misure di prevenzione e sicurezza balneare da adottare nel corso della stagione balneare, in particolare avuto riferimento al periodo indicato dalla Regione di obbligatorietà del servizio di salvataggio nonché la sua continuità.

Viste le osservazioni pervenute con i fogli rispettivamente 66296 in data 17.04.24 del Comune di Ancona, 24261 in data 30.04.24 del Comune di Senigallia, 6732 del 29.04.24 della AdSP Adriatico Centrale, 19726 del 03.05.24 del Comune di Falconara

Visto il fg.1017 D3 in data 26.04.24 della Confcommercio Marche

Dato atto che dai Comuni di Numana, Sirolo, e Montemarciano non risultano pervenute osservazioni.

Visto Il verbale di riunione convocata con i Comuni del Circondario Marittimo in data 10/05/24 nel corso della quale anche i Comuni di Senigallia e Falconara hanno condiviso, a norma di regolamento Regionale, la rappresentata opportunità di assicurare il servizio di salvataggio in via continuativa

RENDENOTO

la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso, lungo il litorale del circondario Marittimo costituito dai Comuni costieri di Numana, Sirolo, Ancona, Falconara, Senigallia Montemarciano.

DISPONE

ART. 1

- DISPOSIZIONI GENERALI -

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati, per i relativi aspetti gestori dell'attività balneare, dal Regolamento regionale in premessa citato ed eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali, a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più ampio riferimento inerente l'uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari sono chiamati a rispettare.
- 1.2 Durante la stagione balneare, nel periodo individuato ai sensi del Regolamento dalla Regione Marche citato in premessa (per il corrente anno 2024 il 1 e 2 Giugno e da sabato 8 Giugno a domenica 1 Settembre), i concessionari di aree demaniali marittime che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativi un servizio di salvataggio rispondente a quanto disciplinato nel successivo articolo 4. Anche al di fuori di detti periodi vige l'obbligo salvo l'eccezione disciplinata dal successivo paragrafo 1.4.
E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.
- 1.3 I cartelli di cui al precedente punto 1.2, al pari di ogni cartello monitore recante avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile dall'utenza e sistemati in modo da non costituire e essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei medesimi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati in più lingue (almeno inglese, francese e tedesco). E' fatto obbligo ai concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.4 Anche al di fuori dei periodi, di cui al punto 1.2 e meglio richiamati all'art.4, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture balneari, qualora aperti al pubblico devono assicurare il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti di cui al successivo art. 4, salvo non intendano avvalersi della facoltà, ove ammessa dall'Amministrazione concedente, di aprire al pubblico ai soli FINI ELIOTERAPICI, senza assicurare il servizio di salvataggio.
Nel qual caso, ferma restando la responsabilità all'esercente di valutare e conformare in modo opportuno i presidi di prevenzione -ivi compreso l'assistenza bagnanti - alla contingenza ed effettiva attività svolta, lo stesso ha comunque l'obbligo di:
 - notiziare anticipatamente (almeno 24 ore prima) la Capitaneria di Ancona dell'intervenuta variazione dell'apprestamento di salvataggio a mezzo mail
 - fornire chiara informativa alla clientela circa la natura limitata del servizio offerto e i connessi profili di prevenzione;
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile, appositi cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, recanti la seguente

dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO” o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente regolamento regionale;

- issare la bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall’utenza;
- assicurare, nelle aree in concessione demaniale marittima, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo paragrafo 5.4, nonché mantenere in corrispondenza della battigia ausili al galleggiamento (salvagente anulare) di facile individuazione e pronto impiego;
- mantenere comunque le boe di segnalamento di cui all’art.2
- evitare di offrire servizi turistico ricreativi specificatamente orientati alla balneazione (come ad esempio, a titolo indicativo, il noleggio e la locazione di piccoli natanti da spiaggia, gonfiabili, galleggianti e similari, intrattenimento ed animazione in acqua, sedute di acqua gym etc.).

1.5 Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente Ordinanza e dalle norme regionali citate, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all’Autorità marittima entro il 31 maggio, hanno l’obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibili dagli utenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO” o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente regolamento regionale.

Detti cartelli, al fine di garantirne la massima visibilità, devono essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada e a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di assicurarne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione.

1.6 Il servizio di salvataggio deve essere garantito anche dai titolari di concessioni e/o dagli utilizzatori di aree ad “uso esclusivo” delle “colonie marine”. Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente paragrafo 1.4.

Qualora la “colonia marina” usufruisse di un tratto di spiaggia libera in cui non è assicurato il servizio di salvataggio in applicazione della deroga di cui al paragrafo 1.5, gli utilizzatori dovranno comunque farsi carico di garantire tale servizio secondo le modalità di cui al paragrafo 1.2.

1.7 Nel periodo di cui al paragrafo 1.2 deve essere attivato ed assicurato il servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza, anche su quei tratti di mare o specchio acqueo che le competenti Autorità dovessero dichiarare temporaneamente non idonee alla balneazione.

1.8 Per tutta la durata della stagione balneare, è fatto obbligo, ai concessionari balneari ed ai Comuni per le spiagge libere, di esporre, in luogo ben visibile all’utenza, copia della presente Ordinanza.

ART. 2

- ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE -

Durante tutta la stagione turistico-balneare, individuata dalla Regione Marche (Aprile/Settembre):

2.1 Ad eccezione delle zone di mare di cui all’art. 3 lett. h), la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ad eccezione delle aree sotto indicate, le quali, trattandosi di tratti di costa da ritenersi “a picco sul mare” in considerazione della particolare morfologia della costa, la distanza è ridotta a metri 100:

- a) Spiaggia compresa nel Comune di Ancona compresa tra il Cantiere Navale Fincantieri lo “Scoglio del Trave”;
- b) spiaggia compresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della Chiesetta di S. Maria di Portonovo e a sud dalla “Spiaggia dei sassi neri”.

Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato - entro e non oltre il 1° giugno e almeno fino al 15 settembre – a cura dei concessionari di aree demaniali marittime e dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché dei Comuni per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I suddetti concessionari/titolari ed i Comuni hanno, altresì, l’obbligo di verificare costantemente che i gavitelli in

questione mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento.

Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

- 2.2 Fermo restando l'obbligo di rispettare - in ogni circostanza e senza alcuna limitazione - l'ampiezza degli specchi acquei riservati alla balneazione come indicati al precedente articolo 2.1, la distanza di 50 metri di cui al predetto articolo tra ciascun gavitello - in caso di problematiche derivanti dalla non linearità della linea di costa o altre situazioni morfologiche connesse alla repentina variazione della stessa - può essere opportunamente ampliata a condizione che non superi mai, in nessun caso, la distanza di metri 100 tra ciascun gavitello.
- 2.3 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite "sicure" (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, fissati su pali e riportanti l'indicazione "LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)" ovvero, in alternativa, mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicanti la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3, recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO". Resta in capo a ciascun concessionario/titolare, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, l'obbligo di verificare i fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e di valutare l'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori ovvero di gavitelli bianchi. Qualora i Comuni non vi provvedano devono comunque apporre i cartelli di cui al presente punto.
- 2.4 E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di informare immediatamente l'utenza, nel modo ritenuto più opportuno ma comunque in maniera chiara ed inequivocabile, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
- Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno, comunque, essere altrettanto tempestivamente segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore gialla o comunque conformi a quelle di cui al successivo articolo 3.3 (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti e rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3.
- 2.5 Nella zona di mare di cui al paragrafo 2.1, la navigazione ed il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con l'apposita Ordinanza relativa ai limiti di navigazione n° 26/2023 in data 11/05/2023.
- 2.6 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nelle disposizioni in materia di diporto nautico, approvato con Ordinanza n° 36 in data 25.05.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona.

ART. 3

- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

- 3.1 E' vietata la balneazione:
- a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;
 - b) nel porto di Ancona, in particolare, è inoltre vietata la balneazione nello specchio acqueo interno alla linea che congiunge il fanale rosso posto all'estremità del Molo foraneo nord (n° 3931

- dell'Elenco Fari e Fanali) con il fanale rosso posto all'estremità del Molo di protezione del bacino della Fincantieri (n° 3934 dell'Elenco Fari e Fanali);
- c) all'interno dei corridoi di lancio, per la cui disciplina e caratteristiche si rimanda all'art. 3 del Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico;
 - d) nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - e) nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/o di tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;
 - f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda o in rada portuale;
 - g) nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
 - h) "negli specchi acquei, fino una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato".
- 3.2 E' comunque permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone:
- a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;
 - b) sulle scogliere frangiflutti ed opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa realizzate.
- 3.3 Per le zone di mare di cui al precedente articolo 3.1 lett. h), i Comuni territorialmente competenti hanno l'obbligo di segnalare nel modo più adeguato possibile e visibile tali specchi acquei attraverso il posizionamento di appositi gavitelli di differenti caratteristiche rispetto a quelli di cui all'articolo 2.1 o altro idoneo segnalamento marittimo, nonché in mancanza, con adeguata pubblicità all'utenza a mezzo di idonea cartellonistica o comunicazione informativa dandone adeguata comunicazione alla Capitaneria di porto di Ancona ai fini dell'emissione di eventuali AVURNAV (avviso urgente ai naviganti).

ART. 4

- SERVIZIO DI SALVATAGGIO -

- 4.1 Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- 4.2 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di 5 metri, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, ogni legittima forma di utilizzazione della stessa non deve comunque recare limitazioni o qualsivoglia impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 4.3 Durante la stagione balneare, nei periodi di cui al paragrafo 1.2 e negli orari di cui al successivo paragrafo 4.7, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, abilitato da enti/soggetti ufficialmente e legalmente riconosciuti per la formazione in materia di salvamento acquatico, munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni.
- 4.4 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri di fronte mare lineari, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare o frazione di essi. I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono o limitano la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.5 Ferma restando la diretta responsabilità derivante dagli obblighi di cui al precedente punto 4.4 e la

necessaria predisposizione del servizio di assistenza bagnanti a tutela della sicurezza dei fruitori degli specchi acquei interessati, è ammesso organizzare il servizio di salvamento anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un "Piano organico", tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigui. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita, con continuità, la presenza di almeno un assistente bagnante marittimo abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione di essi. Il suddetto "Piano organico" deve riportare: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio (individuando in maniera esatta le concessioni marittime ed il fronte mare interessati, a mezzo di idonea planimetria dalla quale sia identificato, con certezza, il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata), le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro esatta dislocazione, il numero e l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, la denominazione dell'eventuale società fornitrice del servizio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio marittimo competente almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio, indicando la volontà di avvalersi del servizio congiunto. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "Piano organico" pervenuto, laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. E', comunque, fatto obbligo ai singoli concessionari e, se del caso, anche al Comune, di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

- 4.6 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni (per le spiagge libere ove fosse garantito l'espletamento del servizio di assistenza bagnanti) dovranno issare una bandiera di colore rosso ed esporre specifica cartellonistica in tutti i casi in cui il servizio di salvataggio risulti non attivo.
- 4.7 Nel corso della stagione balneare 2024, nel periodo indicato 1 e 2 giugno e dal 8 giugno al 1 settembre, il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente attivo tutti i giorni per una durata minima di 8 ore, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, prevedendo una postazione con assistente bagnanti marittimo ogni 150 metri di fronte mare. Anche al di fuori del predetto periodo, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, qualora in esercizio, avranno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio con le medesime modalità, salvo autorizzati dall'Amministrazione concedente di avvalersi della facoltà prevista al precedente paragrafo 1.4 (elioterapia) nei modi ivi riportati.
- 4.8 Fermo restando la durata minima del servizio di salvataggio prevista dal precedente articolo 4.7, il Comune di Ancona, per quanto riguarda la Spiaggia del Passetto e il Comune di Sirolo, per quanto riguarda la Spiaggia Urbani, sulla base degli usi, delle frequentazioni, della presenza antropica e dell'esposizione al sole, che localmente possono assumere caratteristiche differenti anche in zone relativamente vicine tra loro, possono – dandone adeguata comunicazione alla Capitaneria di porto di Ancona, come concordato nell'apposita riunione in premessa citata - variare l'orario di inizio e termine del servizio di salvataggio obbligatorio, con un *range* massimo di +/- 2 ore, esclusivamente laddove tale facoltà sia funzionale a garantire maggiormente la sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare in genere.
- 4.9 Eventuali analoghe e comprovate esigenze, caratterizzanti tratti di litorale in concessione a stabilimenti balneari, sono, invece, soggette ad espressa autorizzazione del Comune.
- 4.10 Dell'operatività e degli orari del servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello conforme ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.3 ovvero comunicazione a mezzo di apparato di diffusione sonora.
- 4.11 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante è fatto obbligo, ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnante abilitato.
- 4.12 La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare - comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri. Presso la postazione devono essere sempre prontamente disponibili:
 - a. un binocolo;
 - b. un paio di pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - c. una maschera e *snorkel*;

- d. un megafono;
 - e. galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” (c.d. *baywatch*);
 - f. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “*Rescue Can*” (c.d. *baywatch*), montato su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione (in modo da tenerlo fissato saldamente al terreno quando in uso) e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
 - g. una unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco; detta unità deve essere equipaggiata di scalmi, remi e dotata di un salvagente anulare di tipo approvato munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all’impiego;
 - h. è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:
 - di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo *rafting*) e un giubbotto di salvataggio (*lifejacket*) di tipo approvato da far eventualmente indossare all’assistente bagnante qualora ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi di intervento;
 - di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto g), una tavola “*S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue*” ovvero anche una moto d’acqua (*acquascooter*), previa comunicazione da inviare in tal senso alla Capitaneria di porto di Ancona da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno 20 giorni precedenti l’avvio del servizio. Nel solo caso della moto d’acqua, tale comunicazione dovrà contenere:
 1. i nominativi ed i titoli - patente nautica e brevetto di assistente bagnante marittimo - del personale da impiegare;
 2. caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
 3. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 4. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di *acquascooter*.
- 4.12 L’utilizzo della **moto d’acqua**, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il conduttore deve essere maggiorenne e munito di patente nautica in corso di validità;
 - b) presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
 - c) impiego della moto d’acqua adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
 - d) il mezzo, recante la scritta “SALVATAGGIO” o “**RESCUE**” su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all’uso cui è destinato; sull’arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo;
 - e) il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 - f) il conduttore e l’operatore presente a bordo devono obbligatoriamente indossare un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa, nonché un idoneo casco protettivo;
 - g) la moto d’acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all’idoneità al recupero/trasporto. Il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato.
- E’ rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l’equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l’espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell’incolumità del conduttore e dell’operatore.
- L’utilizzo del “**S.U.P.-Rescue**”, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il conduttore deve essere maggiorenne ed abilitato al salvamento;
 - b) impiego della tavola adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione; il mezzo (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca “SALVATAGGIO” o “**RESCUE**”, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia

pronto all'uso cui è destinato;

- c) il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'eventuale impiego della moto d'acqua o del "S.U.P.-Rescue", quali risorse aggiuntive ma non sostitutive del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio reso a norma del precedente punto 4.11, lett. g), viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 4.13 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni sin qui indicate, con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui al punto 4.11, lett. g).
- 4.14 Fermo ogni ulteriore e concorrente vincolo derivante dall'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per le finalità di cui al presente articolo, è fatto obbligo in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di vigilare affinché ogni assistente bagnante:
- a. abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
 - b. indossi una maglietta di colore rosso recante la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO";
 - c. sia dotato di fischietto;
 - d. sorvegli continuamente l'area a lui assegnata, stazionando presso la propria postazione di salvataggio, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio, adoperandosi a tenere sempre un comportamento che, per perizia marinaresca e per professionalità, sia corretto ed atto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate dalle ordinanze vigenti, non mancando di segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/Comune, all'Autorità marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l'attività;
 - e. conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al successivo paragrafo 5.4), conservato nelle strutture balneari;
 - f. issi, a seconda dei casi previsti dalla presente Ordinanza, la prevista bandiera bianca o rossa;
 - g. prima di iniziare il proprio turno, appronti la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza e la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio (con particolare attenzione all'unità di colore rosso destinata al salvataggio, di cui si dovrà preventivamente accertare la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità), segnalando prontamente al concessionario/titolare, nonché al referente del Comune per le spiagge libere, le eventuali carenze/mancanze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino.
- 4.15 I concessionari di area demaniale marittima ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, dovranno, altresì:
- a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (teli, ombrelloni ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
 - b. segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione, facendo pervenire al più presto e, al massimo, entro 24 ore dall'evento, con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) alla suddetta Autorità marittima la "scheda di rilevazione incidenti" allegata alla presente Ordinanza, curandone la compilazione in ogni parte.
- 4.16 L'assistente bagnante in servizio non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato, anche in via temporanea, ad altro servizio (salvo le ipotesi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato). Diversamente, ferme le congiunte responsabilità di cui al successivo paragrafo 4.18, risponderà della distrazione dal servizio dell'assistente bagnante anche il concessionario/titolare, nonché il referente del Comune per i tratti di spiaggia libera.
- 4.17 L'assistente bagnante deve, altresì, immediatamente adoperarsi, informando il concessionario/titolare o il referente del Comune, affinché l'utenza sia portata a conoscenza di

possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale"). In tale circostanza, l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "ATTENZIONE! MOTO ONDOSO IN AUMENTO". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il concessionario/titolare della struttura balneare o il referente del Comune, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, devono curarne l'immediata informazione all'Autorità marittima competente, tramite i numeri 1530 o 071/502101 (Capitaneria di porto di Ancona) per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il **NUMERO BLU 1530** (gratuito).

- 4.18 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati all'ente/soggetto che ha rilasciato il brevetto per ogni valutazione di merito circa l'eventuale mantenimento dello stesso.
- 4.19 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 4.3, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione. L'assistente bagnante sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/19 81, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnante.
- 4.20 Nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari ove insistono piscine o vasche, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, qualora previsto un assistente bagnante dedicato a tale servizio questi non può coincidere con quello impegnato al salvataggio a mare e deve essere munito di specifica abilitazione al salvamento, indossare una anch'esso una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO". Le modalità di fruizione degli impianti, nonché i relativi assetti di assistenza devono essere resi ben noti ai fruitori e l'accesso alle piscine al di fuori degli orari di utilizzo dovrà essere efficacemente interdetto mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione.

ART. 5

- DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI -

- 5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati, a cura del concessionario di strutture dedicate alla balneazione, due salvagenti anulari, di tipo approvato, in stato di efficienza e pronti all'uso, corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.
- 5.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione (qualora sia assicurato il servizio di assistenza bagnanti), devono rendere disponibile almeno un pennone/asta su cui dovranno essere tempestivamente issate le sottonotate bandiere rosse e/o bianche, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità dello stesso concessionario/titolare/Comune.
- **BANDIERA ROSSA**, almeno una, da utilizzare:
 - in caso di balneazione pericolosa. In tale circostanza, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
 - per l'apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nei periodi a tal fine consentiti.
 - **BANDIERA BIANCA**, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo-marine buone.
- 5.3 Presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- 5.4 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:

- a) - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro con riduttori di pressione con mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno terapeutico da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all'uso;
 - o, in alternativa tre bombole di ossigeno terapeutico del tipo monouso senza regolatore di pressione munite di mascherine pronte all'uso;
- b) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali in corso di validità prescritti dalla normativa vigente.

Il materiale di cui al presente paragrafo dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso previste.

ART. 6

DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE

E OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l'anno.

- 6.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
In particolare il segnalamento dovrà prevedere: **di giorno** un galleggiante di colore rosso/arancione recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; **di notte** un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie, a giro di orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 6.2 Se vi è un mezzo nautico di appoggio alle immersioni, il predetto segnale deve essere innalzato su detta unità, a bordo della quale dovrà stazionare anche almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. E' fatto, comunque, obbligo al suddetto mezzo nautico di rispettare il divieto di transito all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia o 100 metri se costa a picco, trattandosi di specchi acquei riservati alla balneazione.
- 6.3 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 6.4 All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che effettui attività di nuoto o snorkeling al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso, il galleggiante di segnalazione di colore arancione previsto per l'attività subacquea dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI IN ATTIVITA' DI NUOTO

- 7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Ancona.
- 7.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.
- 7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal galleggiante di segnalazione, dal mezzo nautico di appoggio o dal nuotatore

ART. 8
- DISCIPLINA DELLA PESCA -

- 8.1 Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 8.2, E' VIETATO nelle zone di mare riservate alla balneazione, come individuate nell'articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.
- 8.2 Fermo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 04/2012 del 09/01/2012, la pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni cui si fa rinvio ai sensi di legge. Durante la stagione balneare E' VIETATA la pesca subacquea entro metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti.
- 8.3 E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con armi subacquee cariche.

ART. 9
- VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS) -

- 9.1 Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).
Fermo restando il rispetto dei limiti di circolazione imposti dall'art. 9, comma 4, del citato D.P.R., le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ART. 10
- DISPOSIZIONI FINALI -

- 10.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°37/2023 e tutte le altre norme non compatibili e in contrasto con la presente dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque (per questi ultimi fermo il rispetto della concorrente disciplina di cui all'Ordinanza n°26/2023).
- 10.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni delle correlate Ordinanze comunali e delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Ancona consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ancona.
- 10.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
- del Decreto Legislativo n° 4/2012 in data 09/01/2012 e del D.P.R. n°1639/68;
- delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
- degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.
Si fa, altresì, salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 10.4 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Ancona e degli Uffici marittimi del Circondario, agli albi dei Comuni rivieraschi di Ancona, Senigallia, Montemarcano, Falconara Marittima, Numana e Sirolo, nonché nella pagina "Ordinanze" del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona,

IL COMANDANTE
Amm.Isp. (CP) Vincenzo VITALE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO: _____	ORA EVENTO: _____
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	☐ _____ _____ _____
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura balneare ☐ Spiaggia libera Località _____
LUOGO DELL'INTERVENTO:	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO:	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività posta in essere dal pericolante / assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____

DATI DEL PERICOLANTE / DELL'ASSISTITO: (SE EVENTUALMENTE DISPONIBILI)	COGNOME_____ NOME_____
	DATA E LUOGO DI NASCITA _____
	RESIDENZA _____
	COMUNE _____ PROV. _____
	EVENTUALE NAZIONALITA', SE NON ITALIANO _____
SESSO ☐ M ☐ F ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)	

TIPOLOGIA DI EMERGENZA / CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO E ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA	☐ _____ _____

Data _____

FIRMA
